

Allegato "D" all'atto n. 39731 di Repertorio e n. 9034 di

Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: "**Antica Fiera del Soco s.r.l.**".

Art. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Grisignano di Zocco (VI).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, filiali, succursali, uffici, agenzie, dipendenze che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2 n. 2).

2.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3

3.1 La Società ha per oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, eventi, iniziative ricreative, culturali, fieristiche, sportive ed altre attività promozionali dell'economia locale, compresa la possibilità di gestione di parchi, verde urbano, aree di sosta, nonché

la ricerca e gestione di finanziamenti finalizzati allo sviluppo delle attività sopra indicate o connesse alle medesime.

3.2 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.3 La Società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Potrà rilasciare inoltre fideiussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi.

3.4 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente periodo, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

-CAPITALE SOCIALE-FINANZIAMENTI DEI SOCI-

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 235.400,00 (duecentotrentacinquemilaquattrocento).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto (con la precisazione che la delibera di aumento a pagamento può anche delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per eseguire l'aumento stesso determinandone i limiti e le modalità di esercizio) ovvero in forza di decisione del consiglio di amministrazione o degli amministratori, a sensi del successivo art. 15.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste

non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi subordinatamente comunque al gradimento del consiglio di amministrazione, salvo che la decisione di aumento non lo escluda, e salvo sempre, altresì, quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi subordinatamente comunque al gradimento del consiglio di amministrazione, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma del successivo art. 9.

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il

conferimento deve farsi in denaro.

5.6 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito la percentuale di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

5.8 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.9 La Società è a totale capitale pubblico.

Art. 6

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti

disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia;

salvo diversa pattuizione, risultante da atto scritto, i

versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento

devono considerarsi infruttiferi.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative

somme potranno essere utilizzate per la copertura di

eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del

capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme

delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova

applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

-PARTECIPAZIONI-

-TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI-

Art. 7

7.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di

ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di un Euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in

misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in

mancanza di specifica determinazione in tal senso, le

partecipazioni dei soci si presumono di valore

proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i

diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 8

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, agli altri soci, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi delle disposizioni che seguono.

8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo.

8.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo

lettera raccomandata all'Organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

8.4 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.5 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.6 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.7 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 codice civile) da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

8.8 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8.9 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da

uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

8.10 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

8.11 Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso; in mancanza di che la procedura

della prelazione deve essere ripetuta, dovendosi il socio offerente nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.12 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4.

8.13 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

8.14 Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione o di parte di essa per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

8.15 La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del

diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.16 Le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4 sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore di altro socio.

8.17 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.18 Nei casi di cui all'art. 2466 codice civile, le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

-RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO-

Art. 9

9.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

9.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 9.1, dovrà essere comunicata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

9.3 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Revisore, tenendo conto del suo valore di mercato al momento di efficacia della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività e delle sue prospettive reddituali, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione, secondo i criteri sopra indicati, è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

9.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

9.5 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

9.6 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

9.7 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

9.8 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima, intendendosi il recesso esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Art. 10

10.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'inabilitazione o il fallimento

del socio o per la sua condanna ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

10.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Se la Società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'Organo amministrativo.

10.3 La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al socio escluso e avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

10.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della

sua partecipazione.

Per la liquidazione della partecipazione del socio uscente, si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della Società.

Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto.

-DECISIONI DEI SOCI-

Art. 11

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo e la struttura del medesimo;

c) la nomina del Revisore;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3 Hanno diritto di voto i soci iscritti ai sensi di legge.

11.4 In ogni caso il voto compete a ciascun socio, che ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo art. 12 che nelle forme di cui al successivo art. 13, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

11.5 In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Art. 12

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data dell'inizio della procedura.

12.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, il socio o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale i quali intendano consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formulano detta proposta per iscritto, con indicato con chiarezza l'argomento oggetto della decisione proposta, le loro ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare, i termini e le modalità per l'esercizio della consultazione; la proposta deve essere sottoscritta dal o dai proponenti, precisandosi che la proposta può provenire anche da uno o più componenti l'Organo amministrativo.

La consultazione avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo amministrativo, e al Revisore, deve essere diretta a tutti i soci i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuta

ricezione) al/i proponente/i ed alla Società la loro volontà espressa in forma scritta, anche in calce al documento ricevuto, entro il termine indicato dalla proposta (non superiore a trenta giorni); la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata (attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione) a tutti i soci, ai componenti dell'Organo amministrativo e al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

12.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso

per iscritto, dovrà essere redatto dal proponente apposito

documento contenente il proprio consenso ad una determinata

decisione; tale documento, dal quale risulti con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione, dovrà poi essere

inviato alla Società ed a tutti gli altri soci (attraverso

qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova

dell'avvenuta ricezione), che dovranno esprimere e rinviare

al proponente ed alla Società in forma scritta il loro

consenso (attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che

assicuri la prova dell'avvenuta ricezione), consistente in

una dichiarazione resa con espresso e chiaro riferimento

all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio

consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il

giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio

occorrente per il raggiungimento del quorum previsto nel

successivo art. 12.5 e comunque si tiene conto dei consensi

pervenuti alla Società nello spazio di dieci giorni (e

pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti

in spazi temporali maggiori di dieci giorni).

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la

maggioranza richiesta, la decisione così formata deve

essere comunicata (attraverso qualsiasi sistema di

comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuta

ricezione) a tutti i soci, ai componenti dell'Organo

amministrativo e al Revisore e trascritta tempestivamente a

cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni

dei soci ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ. indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;

- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;

- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

12.4 Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto le comunicazioni previste, ed, in particolare, la comunicazione alla Società del consenso dei soci alla decisione potranno avvenire attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che assicuri la prova del ricevimento e dell'avvenuta ricezione, e, pertanto, anche a mezzo fax e/o posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal Registro delle Imprese.

12.5 Le decisioni dei soci, sia per consultazione scritta che per consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 13

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (con la precisazione, in tale ultimo caso, che la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che precedono), le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Unione Europea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione

nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto

verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti

fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati

in cui si tiene la riunione.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno

otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con

lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio

risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di

convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri

mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di

telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo

specifico recapito che siano stati espressamente comunicati

dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle

Imprese), nonchè agli altri aventi diritto al domicilio

(numero di telefax, indirizzo di posta elettronica e/o

altro specifico recapito), risultante dai Libri sociali.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per

la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa

partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori e il Revisore, sono presenti o informati e

nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli

amministratori o il Revisore non partecipano personalmente

all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.4 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

13.5 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti ai sensi di legge.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

può farsi rappresentare, anche da un soggetto non socio,

per delega scritta, delega che dovrà essere conservata

dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi

sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella

delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha

effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più

assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad

amministratori né al Revisore, né ai dipendenti della

Società, né alle società da essa controllate o ai membri

degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti

di queste.

13.6 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza

di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale

sociale.

13.7 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le

modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve

essere palese o comunque deve essere espresso con modalità

tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

13.8 L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma

6 del presente articolo delibera a maggioranza assoluta dei

presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente art.

11.2 punti d) ed e) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

13.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere

riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

-AMMINISTRAZIONE-

Art. 14

14.1 L'Organo Amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

14.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ..

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico

oppure il Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore

e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società

di fronte a terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico è tenuto a comunicare

preventivamente ai Soci pubblici in persona del

responsabile del controllo analogo e del sindaco tutti gli

atti oggetto dell'Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla

data prevista per l'Assemblea dei Soci.

14.3 Gli amministratori sono soggetti al divieto di

concorrenza salvo l'autorizzazione dell'assemblea secondo

il disposto dell'art. 2390 cod.civ..

14.4 Gli amministratori sono nominati a tempo determinato

per un massimo di tre esercizi cui si applicano le modalità

dell'art. 2383 del Codice Civile, secondo comma, oppure a

tempo indeterminato.

14.5 Gli amministratori nominati a tempo indeterminato sono

revocabili, anche in assenza di giusta causa,

dall'assemblea dei soci in ogni tempo senza che sia dovuto

alcunché a titolo di risarcimento del danno anche in

mancanza di giusta causa intendendosi l'assunzione

dell'incarico di amministratore a tempo indeterminato come
accettazione della presente clausola.

14.6 E' ammessa la rieleggibilità.

14.7 La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo
amministrativo è stato ricostituito.

14.8 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio
di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un
Presidente, se questi non è individuato dal socio unico in
occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, ed
eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il
Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un
segretario, anche estraneo.

14.9 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono
essere adottate mediante deliberazione collegiale.

14.10 A tal fine il consiglio di amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a
tutti gli amministratori e al Revisore, con lettera
raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo
scopo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione (ad
esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima
dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da
spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati
la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine
del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli amministratori, ovvero comunicati dal Revisore e che risultino dai libri sociali;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Comunità Economica Europea.

14.11 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e il Revisore.

14.12 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità dei consiglieri. In tal caso è necessario, e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale, che:

a) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto

verbalizzante, segretario della riunione;

b) sia consentito al Presidente di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

documentazione e comunque di partecipare in tempo reale

alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti posti all'ordine del giorno.

14.13 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente,

in forma collegiale, con la presenza effettiva della

maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza

assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la

proposta si intende respinta.

Le modalità di espressione di voto, che devono consentire

l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o

che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di

voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

14.14 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione

adottate a sensi del presente articolo sono constatate da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto

verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

14.15 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 15 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 15

15.1 Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato a sensi dell'art. 14.1 possono essere adottate dal Consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3;
- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ..

15.2 Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato a sensi dell'art. 14.1, le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 1 sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea dei soci.

Art. 16

16.1 All'Organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è affidata la gestione della Società: a tal

fine lo stesso potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi degli artt. 11.2 e 13.1, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

16.2 Possono essere nominati dall'Organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 17

17.1 L'Amministratore Unico, in caso di sua nomina, ha la rappresentanza della Società.

17.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

17.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

17.4 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di

Liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 18

18.1 All'Amministratore Unico potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci in misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco, ai sensi dell'art. 82 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

18.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci in misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco, ai sensi dell'art. 82 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

-ORGANO DI CONTROLLO-

Art. 19

19.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 12, nominano un Revisore che opererà ai sensi del successivo art. 20.

Art. 20

20.1 La Società nomina per la revisione legale dei conti un Revisore che deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

20.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se

nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ..

20.3 Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

20.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

20.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

20.6 Il Revisore svolge le funzioni di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Art. 21

21.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

-BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI-

Art. 22

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

22.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con loro decisione, da adottarsi, ai sensi del precedente art. 12, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Art. 23

23.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

23.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Possono, altresì, essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura

corrispondente.

23.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-

Art. 24

24.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

24.2 Nel caso in cui si deliberi lo scioglimento anticipato, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489

codice civile.

24.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione, spetta il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 9. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ..

24.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

24.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

-CLAUSOLA COMPROMISSORIA-

Art. 25

25.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori, Liquidatori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal

Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la Società. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

25.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

25.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti.

25.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

25.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria,

devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 9.

-DISPOSIZIONI GENERALI-

Art. 26

26.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Il domicilio degli amministratori e del Revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

26.2 Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può

provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere

riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro

dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

26.3 La Società deve indicare l'eventuale propria

soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento

negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante

iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione

del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis,

comma secondo c.c..

26.4 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di

affari sociali e della interpretazione o esecuzione del

presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è

competente il foro del luogo ove la Società ha la propria

sede legale.

26.5 Al presente statuto si applica la legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le

norme di legge in materia di Società a responsabilità

limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, si fa rinvio

a quelle dettate per le società per azioni, in quanto

compatibili.

FIRMATO MARCO CASAROTTO

ANGIOLA GIORDANI NOTAIO L.S.